

MANUALE PRATICO

NOTIFICHE ALL'ESTERO

(atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile e commerciale)

DR. NICOLA CECORO

(DIRIGENTE UNEP TRIBUNALE DI FERMO)

INDICE

Introduzione > pag. 3

Regolamento UE 1784/2020

- normativa > da pag. 4 a pag. 10
- schema riepilogativo > pag. 11
- modulistica > da pag. 12 a pag. 13

Convenzione dell'Aja del 1965

- normativa > da pag. 14 a pag. 19
- schema riepilogativo > pag. 20
- modulistica > da pag. 21 a pag. 26

DECRETO LEGISLATIVO 3 febbraio 2011, n. 71

(notifiche a cittadini italiani iscritti nell'A.I.R.E.)

- normativa e schema riepilogativo > pag. 27
- modulistica > da pag. 28 a pag. 30

Convenzioni bilaterali

- schema riepilogativo > pag. 31

Art. 142 cpc

- normativa e schema riepilogativo > pag. 32
- modulistica > da pag. 33 a pag. 35

Notifiche soggette a disciplina speciale e casi particolari

- da pag. 36 a pag. 37

INTRODUZIONE

PRECISAZIONI

- Le Convenzioni bilaterali, se presenti, prevalgono su qualsiasi altra disposizione normativa
- Per le notifiche dall'Italia verso un Paese estero che ha aderito sia al Regolamento UE 1784/2020 che alla Convenzione dell'Aja del 1965, si applica il Regolamento UE 1784/2020
- Per atti diretti a cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti nell'A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero), la notifica può essere eseguita anche con le modalità previste dal D.Lgs n. 71/2011, art. 37 (tramite il Consolato Italiano competente territorialmente, presente nello Stato estero di destinazione)
- La disciplina di cui all'art. 142 cpc si applica alle notifiche dirette in Stati esteri che non hanno aderito ad alcuna Convenzione internazionale e/o bilaterale con l'Italia

Regolamento UE 1784/2020

(in vigore dal 1.7.2022, in sostituzione del Regolamento CE n. 1393/2007)

PAESI ADERENTI

(AUSTRIA, BELGIO, BULGARIA, CIPRO, CROAZIA, DANIMARCA, ESTONIA, FINLANDIA, FRANCIA, GERMANIA, GRECIA, IRLANDA, ITALIA, LETTONIA, LITUANIA, LUSSEMBURGO, MALTA, PAESI BASSI, POLONIA, PORTOGALLO, REPUBBLICA CECA, ROMANIA, SLOVACCHIA, SLOVENIA, SPAGNA, SVEZIA, UNGHERIA)

SITO INTERNET: <https://e-justice.europa.eu> (portale europeo della giustizia elettronica)

NORMATIVA

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alla notificazione e alla comunicazione transfrontaliera degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale. Esso non si applica, in particolare, alla materia fiscale, doganale o amministrativa, né alla responsabilità di uno Stato membro per atti od omissioni nell'esercizio di pubblici poteri (*acta iure imperii*).
2. Fatto salvo l'articolo 7, il presente regolamento non si applica quando non è noto il recapito della persona alla quale deve essere notificato o comunicato un atto.
3. Il presente regolamento non si applica alla notificazione o alla comunicazione di un atto nello Stato membro del foro a un rappresentante autorizzato dalla persona alla quale deve essere notificato o comunicato, indipendentemente dal luogo di residenza di tale persona.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: 1) «Stato membro del foro»: Stato membro in cui si svolge il procedimento giudiziario; 2) «sistema informatico decentrato»: rete di sistemi informatici nazionali e di punti di accesso interoperabili che opera sotto la responsabilità e la gestione individuali di ciascuno Stato membro, che consente lo scambio transfrontaliero sicuro e affidabile delle informazioni tra i sistemi informatici nazionali.

Articolo 3

Organi mittenti e riceventi

1. Ciascuno Stato membro designa i pubblici ufficiali, le autorità o altri soggetti competenti per trasmettere gli atti giudiziari o extragiudiziali che devono essere notificati o comunicati in un altro Stato membro (gli «organi mittenti»).
2. Ciascuno Stato membro designa i pubblici ufficiali, le autorità o altri soggetti competenti per ricevere gli atti giudiziari o extragiudiziali provenienti da un altro Stato membro (gli «organi riceventi»).
3. Gli Stati membri possono designare organi mittenti e riceventi distinti, o designare uno o più organi a svolgere entrambe le funzioni. Gli Stati membri federali, gli Stati membri nei quali siano in vigore più

sistemi giuridici e gli Stati membri che abbiano unità territoriali autonome possono designare più organi. La designazione è valida per un periodo di cinque anni e può essere rinnovata per ulteriori periodi di cinque anni.

4. Ciascuno Stato membro fornisce alla Commissione le seguenti informazioni: a) i nominativi e gli indirizzi degli organi riceventi di cui ai paragrafi 2 e 3; b) la competenza territoriale degli organi riceventi; c) i mezzi con i quali tali organi riceventi possono ricevere i documenti nei casi in cui si applica l'articolo 5, paragrafo 4; d) le lingue che possono essere usate per la compilazione dei moduli che figurano nell'allegato I.

Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali modifiche delle informazioni di cui al primo comma.

Articolo 4

Autorità centrale

Ciascuno Stato membro designa un'autorità centrale incaricata di: a) fornire informazioni agli organi mittenti; b) ricercare soluzioni in caso di difficoltà durante la trasmissione di atti ai fini della notificazione o della comunicazione; c) trasmettere, in casi eccezionali, una domanda di notificazione o di comunicazione al competente organo ricevente su richiesta di un organo mittente. Gli Stati membri federali, gli Stati membri nei quali siano in vigore più sistemi giuridici e gli Stati membri che abbiano unità territoriali autonome possono designare più autorità centrali.

Articolo 5

Mezzi di comunicazione da usarsi da parte degli organi mittenti, degli organi riceventi e da parte delle autorità centrali

1. La trasmissione di atti da notificare o comunicare, domande, attestati, ricevute, certificati e qualsiasi altra comunicazione operata in base ai moduli di cui all'allegato I tra organi mittenti e riceventi, tra tali organi e le autorità centrali, o tra le autorità centrali dei vari Stati membri, avviene attraverso un sistema informatico decentrato sicuro e affidabile. Tale sistema informatico decentrato si basa su una soluzione interoperabile quale e-CODEX.

2. Alla trasmissione di atti da notificare o comunicare, domande, attestati, ricevute, certificati e comunicazioni operata attraverso il sistema informatico decentrato si applica il quadro giuridico generale per l'uso dei servizi fiduciari qualificati di cui al regolamento (UE) n. 910/2014.

3. Qualora gli atti da notificare o comunicare, le domande, gli attestati, le ricevute, i certificati e le altre comunicazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo richiedano o presentino un sigillo o una firma autografa, possono essere utilizzati in alternativa il sigillo elettronico qualificato o la firma elettronica qualificata di cui al regolamento (UE) n. 910/2014.

4. Qualora a causa di guasti del sistema informatico decentrato o a causa di circostanze eccezionali non sia possibile procedere alla trasmissione conformemente al paragrafo 1, la trasmissione è effettuata con i mezzi alternativi più rapidi e più appropriati, tenendo conto della necessità di garantire affidabilità e sicurezza.

Articolo 6

Effetti giuridici dei documenti elettronici

Agli atti trasmessi attraverso il sistema informatico decentrato non sono negati gli effetti giuridici o considerati inammissibili come prova nei procedimenti per il solo motivo della loro forma elettronica.

Articolo 7

Assistenza nel reperimento di recapiti

1. Quando il recapito della persona alla quale deve essere notificato o comunicato l'atto giudiziario o extragiudiziale in un altro Stato membro non è noto, tale Stato membro fornisce assistenza nel determinare il recapito in almeno uno dei seguenti modi: a) fornire alle autorità designate alle quali gli organi mittenti possono rivolgere richieste sulla determinazione del recapito della persona alla quale deve essere notificato o comunicato l'atto; b) consentire alle persone di altri Stati membri di presentare richieste di informazioni, anche per via elettronica, in merito ai recapiti delle persone alle quali deve essere notificato o comunicato

l'atto direttamente ai registri relativi al domicilio o ad altre banche dati pubblicamente accessibili, mediante un modulo standard disponibile sul portale europeo della giustizia elettronica; c) fornire informazioni dettagliate, attraverso il portale europeo della giustizia elettronica, su come trovare i recapiti delle persone alle quali deve essere notificato o comunicato l'atto.

2. Ciascuno Stato membro fornisce alla Commissione le seguenti informazioni, al fine di metterle a disposizione sul portale europeo della giustizia elettronica: a) gli strumenti di assistenza che lo Stato membro offrirà sul suo territorio a norma del paragrafo 1; b) se del caso, i nominativi e i recapiti delle autorità di cui al paragrafo 1, lettere a) e b); c) se le autorità dello Stato membro richiesto presentano, di propria iniziativa, richieste di informazioni ai registri relativi al domicilio o ad altre banche dati circa i recapiti nei casi in cui il recapito indicato nella richiesta di notificazione o comunicazione non sia corretto. Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali modifiche delle informazioni di cui al primo comma.

CAPO II ATTI GIUDIZIARI SEZIONE I

Trasmissione e notificazione o comunicazione degli atti giudiziari

Articolo 8

Trasmissione degli atti

1. Gli atti giudiziari sono trasmessi direttamente e il più rapidamente possibile tra gli organi mittenti e riceventi.

2. L'atto da trasmettere è corredato di una domanda redatta usando il modulo A di cui all'allegato I. Il modulo è compilato nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o, se quest'ultimo ha più lingue ufficiali, nella lingua o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui l'atto deve essere notificato o comunicato ovvero in un'altra lingua che lo Stato membro abbia dichiarato di poter accettare. Ogni Stato membro comunica alla Commissione la lingua ufficiale dell'Unione diversa dalla sua nella quale accetta che sia compilato il modulo.

3. Gli atti trasmessi ai sensi del presente regolamento sono esonerati dai requisiti della legalizzazione o da altre formalità equivalenti.

4. Qualora chiedi che gli sia restituito un esemplare dell'atto inviato in formato cartaceo in conformità dell'articolo 5, paragrafo 4, corredato del certificato di cui all'articolo 14, l'organo mittente trasmette tale atto in due esemplari.

Articolo 9

Traduzione dell'atto

1. L'organo mittente a cui il richiedente ha consegnato l'atto per la trasmissione informa il richiedente che il destinatario può rifiutare di accettare l'atto se non è compilato in una delle lingue di cui all'articolo 12, paragrafo 1.

2. Il richiedente sostiene le eventuali spese di traduzione prima della trasmissione dell'atto, fatte salve eventuali decisioni successive del giudice o dell'autorità competente sull'addebito di tale spesa.

Articolo 10

Ricezione dell'atto da parte dell'organo ricevente

1. Alla ricezione di un atto, l'organo ricevente invia automaticamente all'organo mittente una dichiarazione di ricezione al più presto attraverso il sistema informatico decentrato o, qualora tale dichiarazione sia inviata con altri mezzi, al più presto e in ogni caso entro sette giorni dalla ricezione dell'atto, usando il modulo D di cui all'allegato I.

2. Se non può dar seguito alla domanda di notificazione o di comunicazione a causa dello stato delle informazioni o degli atti trasmessi, l'organo ricevente si mette in contatto con l'organo mittente senza indebito ritardo per ottenere le informazioni o gli atti mancanti usando il modulo E di cui all'allegato I.

3. Nel caso in cui la domanda di notificazione o di comunicazione esuli in maniera manifesta dall'ambito di

applicazione del presente regolamento o nel caso in cui il mancato rispetto di requisiti di forma prescritti rende impossibile la notificazione o la comunicazione, la domanda e gli atti trasmessi sono restituiti all'organo mittente non appena ricevuti, senza indebito ritardo, unitamente a un avviso di restituzione, usando il modulo F di cui all'allegato I.

4. Nel caso in cui un organo ricevente che riceve un atto per la cui notificazione o comunicazione non ha competenza territoriale, ritrasmette tale atto senza indebito ritardo, unitamente alla domanda, all'organo ricevente territorialmente competente dello Stato membro richiesto se la domanda soddisfa le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2. L'organo ricevente ne informa al contempo l'organo mittente usando il modulo G di cui all'allegato I. Quando l'organo ricevente che ha competenza territoriale nello Stato membro richiesto riceve l'atto e la domanda, l'organo ricevente invia una dichiarazione di ricezione all'organo mittente al più presto, e in ogni caso entro sette giorni dalla ricezione dell'atto, usando il modulo H di cui all'allegato I.

Articolo 11

Notificazione o comunicazione degli atti

1. L'organo ricevente procede o fa procedere alla notificazione o alla comunicazione dell'atto secondo la legge dello Stato membro richiesto, oppure secondo una modalità particolare richiesta dall'organo mittente, purché tale modalità sia compatibile con la legge di quello Stato membro.

2. L'organo ricevente adotta tutte le misure necessarie per notificare o comunicare l'atto nel più breve tempo possibile, e comunque entro un mese dalla sua ricezione. Ove non sia stato possibile procedere alla notificazione o alla comunicazione entro un mese dalla ricezione dell'atto, l'organo ricevente: a) ne informa immediatamente l'organo mittente usando il modulo K di cui all'allegato I o, se l'organo mittente ha richiesto le informazioni mediante il modulo I di cui all'allegato I, usando il modulo D di cui all'allegato I; e b) continua ad adottare tutte le misure necessarie per la notificazione o la comunicazione, quando la notificazione o la comunicazione sembra possibile entro un termine ragionevole, a meno che l'organo mittente non indichi che tale notificazione o comunicazione non è più necessaria.

Articolo 12

Rifiuto di ricevere un atto

1. Il destinatario ha la facoltà di rifiutare l'atto da notificare o comunicare qualora non sia redatto o non sia corredato di una traduzione in una delle seguenti lingue: a) una lingua compresa dal destinatario; b) la lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o, se lo Stato membro ha più lingue ufficiali, la lingua o una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere effettuata la notificazione o la comunicazione.

2. L'organo ricevente informa il destinatario del diritto di cui al paragrafo 1 nel caso in cui l'atto non sia redatto o non sia corredato di una traduzione in una lingua di cui al paragrafo 1, lettera b), accludendo all'atto notificato o comunicato il modulo L di cui all'allegato I: a) nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di origine; e b) in una lingua di cui al paragrafo 1, lettera b). Se risulta che il destinatario comprende una lingua ufficiale di un altro Stato membro, è fornito anche il modulo L di cui all'allegato I in tale lingua. Qualora uno Stato membro traduca il modulo L di cui all'allegato I in una lingua di un paese terzo, comunica tale traduzione alla Commissione al fine di metterla a disposizione sul portale europeo della giustizia elettronica.

3. Il destinatario può rifiutare di ricevere l'atto o al momento stesso della notificazione o comunicazione o entro due settimane dal momento della notificazione o comunicazione facendo una dichiarazione scritta con cui rifiuta l'accettazione. A tal fine, il destinatario può restituire all'organo ricevente il modulo L di cui all'allegato I o una dichiarazione scritta che indichi che il destinatario rifiuta di ricevere l'atto in ragione della lingua in cui è stato notificato o comunicato.

4. Se l'organo ricevente è informato del fatto che il destinatario rifiuta di ricevere l'atto a norma dei paragrafi 1, 2 e 3, ne informa immediatamente l'organo mittente mediante il certificato di avvenuta o mancata notificazione o comunicazione usando il modulo K di cui all'allegato I e gli restituisce la domanda e, ove disponibile, ciascun atto di cui è richiesta la traduzione.

5. È possibile ovviare alla notificazione o comunicazione dell'atto rifiutato attraverso la notificazione o comunicazione al destinatario, conformemente al presente regolamento, di tale atto unitamente a una

traduzione in una lingua di cui al paragrafo 1. In tal caso, la data di notificazione o di comunicazione dell'atto è quella in cui l'atto e la sua traduzione sono stati notificati o comunicati in conformità della legge dello Stato membro richiesto. Tuttavia, qualora la legge di uno Stato membro richieda che un atto vada notificato o comunicato entro un dato termine, la data da prendere in considerazione nei confronti del richiedente è quella di notificazione o di comunicazione dell'atto originale, determinata conformemente all'articolo 13, paragrafo 2.

6. I paragrafi da 1 a 5 si applicano anche alle altre modalità di trasmissione e di notificazione o di comunicazione di atti giudiziari previste alla sezione 2.

7. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, gli agenti diplomatici o consolari, nei casi in cui la notificazione o la comunicazione sia effettuata in conformità dell'articolo 17, e l'autorità o il soggetto, nei casi in cui la notificazione o la comunicazione sia effettuata in conformità dell'articolo 18, dell'articolo 19 o dell'articolo 20, informano il destinatario della sua facoltà di rifiutare di ricevere l'atto e che il modulo L di cui all'allegato I o una dichiarazione scritta di rifiuto devono essere inviati rispettivamente a tali agenti o a tale autorità o soggetto.

Articolo 13

Data della notificazione o della comunicazione

1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 12, paragrafo 5, la data della notificazione o della comunicazione, effettuata a norma dell'articolo 11, è quella in cui l'atto è stato notificato o comunicato secondo la legge dello Stato membro richiesto.

2. Se tuttavia, la legge di uno Stato membro prescrive che un atto deve essere notificato o comunicato entro un dato termine, la data da prendere in considerazione nei confronti del richiedente è quella fissata dalla legge di quello Stato membro.

3. Il presente articolo si applica anche alle altre modalità di trasmissione e di notificazione o di comunicazione di atti giudiziari previste alla sezione 2.

Articolo 14

Certificato e copia dell'atto notificato o comunicato

1. Previo espletamento delle formalità relative alla notificazione o alla comunicazione dell'atto in questione, l'organo ricevente redige un certificato dell'espletamento di tali formalità utilizzando il modulo standard K di cui all'allegato I e lo inoltra all'organo mittente, corredato, ove si applichi l'articolo 8, paragrafo 4, di una copia dell'atto notificato o comunicato.

2. Il certificato di cui al paragrafo 1 è compilato nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di origine o in un'altra lingua che detto Stato abbia dichiarato che accetterà. Ciascuno Stato membro indica la lingua ufficiale dell'Unione diversa dalla sua nella quale il modulo K di cui all'allegato I può essere compilato.

Articolo 15

Spese di notificazione o di comunicazione

1. La notificazione o la comunicazione degli atti giudiziari provenienti da uno Stato membro non fa sorgere un obbligo di pagamento o rimborso di tasse o spese per i servizi dello Stato membro richiesto.

2. In deroga al paragrafo 1, il richiedente è tenuto a pagare o rimborsare le spese: a) dell'intervento di un ufficiale giudiziario o di un soggetto competente secondo la legge dello Stato membro richiesto; b) del ricorso a una particolare forma di notificazione o comunicazione. Gli Stati membri fissano un importo forfettario unico per l'intervento di un ufficiale giudiziario o di un soggetto competente in base alla legge dello Stato membro richiesto. Tale importo deve essere conforme ai principi di proporzionalità e di non discriminazione. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tali importi forfettari.

SEZIONE 2

Altri mezzi di trasmissione e notificazione o comunicazione di atti giudiziari

Articolo 16

Trasmissione per via diplomatica o consolare

In circostanze eccezionali ciascuno Stato membro ha la facoltà di ricorrere alla via diplomatica o consolare per trasmettere atti giudiziari a scopo di notificazione o comunicazione agli organi riceventi e alle autorità centrali di un altro Stato membro.

Articolo 17

Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari

1. Ciascuno Stato membro ha la facoltà di procedere direttamente, senza ricorrere a misure coercitive, tramite i propri agenti diplomatici o consolari, alla notificazione o alla comunicazione di atti giudiziari a persone residenti in un altro Stato membro.

2. Uno Stato membro può comunicare alla Commissione di opporsi all'uso della notificazione o della comunicazione di atti giudiziari di cui al paragrafo 1 sul suo territorio, salvo che gli atti debbano essere notificati o comunicati a cittadini dello Stato membro d'origine.

Articolo 18

Notificazione o comunicazione tramite i servizi postali

È possibile notificare o comunicare atti giudiziari alle persone presenti in un altro Stato membro direttamente tramite posta, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo equivalente.

Articolo 19

Notificazione o comunicazione per via elettronica

1. È possibile notificare o comunicare atti giudiziari direttamente a una persona che dispone di un recapito noto per la notificazione o comunicazione in un altro Stato membro mediante i mezzi elettronici per la notificazione o comunicazione disponibili a norma del diritto dello Stato membro del foro per la notificazione o comunicazione degli atti a livello nazionale, a condizione che: a) gli atti siano inviati e ricevuti usando servizi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014 e il destinatario abbia previamente espresso il proprio consenso esplicito all'uso di mezzi elettronici per la notificazione o comunicazione degli atti nel corso di procedimenti giudiziari; b) il destinatario abbia previamente espresso, all'organo giurisdizionale o all'autorità investito dei procedimenti o alla parte responsabile della notificazione o comunicazione degli atti in tali procedimenti, il proprio consenso esplicito all'uso di e-mail inviate a un indirizzo di posta elettronica specifico ai fini della notificazione o comunicazione degli atti nel corso di detti procedimenti, e il destinatario confermi di aver ricevuto l'atto mediante una dichiarazione di ricezione in cui figuri la data di ricezione.

2. Al fine di garantire la sicurezza della trasmissione, qualsiasi Stato membro può precisare e comunicare alla Commissione le condizioni supplementari alle quali accetterà la notificazione o comunicazione elettronica di cui al paragrafo 1, lettera b), qualora la legislazione interna preveda a tale proposito condizioni più rigorose o non contempli la notificazione o comunicazione elettronica per posta elettronica.

Articolo 20

Notificazione o comunicazione diretta

1. Chiunque abbia un interesse in un particolare procedimento giudiziario può notificare o comunicare atti direttamente tramite gli ufficiali giudiziari, i funzionari o altre persone competenti dello Stato membro nel quale è richiesta la notificazione o comunicazione, a condizione che questo tipo di notificazione o di comunicazione diretta sia ammessa dalla legge di quello Stato membro.

2. Lo Stato membro che consente la notificazione o comunicazione diretta comunica alla Commissione le informazioni relative a quale professione o persona competente sia autorizzata a effettuare la notificazione o

comunicazione diretta degli atti sul suo territorio. La Commissione mette a disposizione tali informazioni tramite il portale europeo della giustizia elettronica.

CAPO III ATTI EXTRAGIUDIZIALI

Articolo 21

Trasmissione e notificazione o comunicazione di atti extragiudiziali

Gli atti extragiudiziali possono essere trasmessi e notificati o comunicati in un altro Stato membro, a norma del presente regolamento.

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22

Mancata comparizione del convenuto

1. Quando un atto introduttivo di un procedimento o un atto equivalente sia stato trasmesso a un altro Stato membro per la notificazione o la comunicazione a norma del presente regolamento e il convenuto non sia comparso, il giudice non decide fintantoché non si abbia la prova che sia la notificazione o comunicazione sia la consegna dell'atto hanno avuto luogo in tempo utile affinché il convenuto abbia avuto la possibilità di difendersi, e fintantoché non si abbia la prova: a) che l'atto è stato notificato o comunicato, secondo le forme prescritte dalla legge dello Stato membro richiesto per la notificazione o la comunicazione degli atti nell'ambito di procedimenti nazionali, a persone che si trovano sul suo territorio; o b) che l'atto è stato effettivamente consegnato al convenuto o nella sua residenza abituale secondo un'altra procedura prevista dal presente regolamento.

2. Ciascuno Stato membro ha la facoltà di comunicare alla Commissione il fatto che i propri organi giurisdizionali, nonostante il paragrafo 1, e benché non sia pervenuto alcun certificato di avvenuta notificazione o comunicazione o consegna dell'atto introduttivo di un procedimento o di un atto equivalente, possono pronunciarsi purché sussistano tutte le seguenti condizioni: a) l'atto è stato trasmesso secondo uno dei modi previsti dal presente regolamento; b) dalla data di trasmissione dell'atto è trascorso un termine, che l'organo giurisdizionale ritiene adeguato nel caso di specie, che non sia inferiore a sei mesi; c) non è stato ottenuto alcun certificato malgrado tutta la diligenza usata presso le autorità o gli organi competenti dello Stato richiesto. Tali informazioni sono rese disponibili tramite il portale europeo della giustizia elettronica.

3. I paragrafi 1 e 2 non ostano a che l'organo giurisdizionale adotti, in casi giustificati, provvedimenti provvisori o cautelari.

4. Quando un atto introduttivo di un procedimento o un atto equivalente sia stato trasmesso a un altro Stato membro per la notificazione o la comunicazione a norma del presente regolamento e una decisione sia stata emessa nei confronti di un convenuto non comparso, il giudice ha la facoltà di rimuovere la preclusione derivante per il convenuto dallo scadere del termine di impugnazione della sentenza, se sussistono entrambe le seguenti condizioni: a) il convenuto, in assenza di colpa a lui imputabile, non ha avuto conoscenza dell'atto in tempo utile per difendersi o della decisione per impugnarla; e b) i motivi di impugnazione del convenuto non siano manifestamente infondati. La richiesta di rimuovere detta preclusione può essere presentata soltanto entro un termine ragionevole a decorrere dal momento in cui il convenuto ha avuto conoscenza della decisione. Ciascuno Stato membro ha la facoltà di comunicare alla Commissione il fatto che una domanda di preclusione sarà inammissibile se è presentata dopo la scadenza di un termine fissato dallo Stato membro in detta comunicazione. Tale termine non è inferiore a un anno a decorrere dalla pronuncia della decisione. Tali informazioni sono rese disponibili sul portale europeo della giustizia elettronica.

5. Il paragrafo 4 non si applica alle decisioni che riguardano lo stato o la capacità delle persone.

SCHEMA RIEPILOGATIVO

- 1) organo mittente/notificatore per l'Italia: ufficiale giudiziario
- 2) organo ricevente/notificatore all'estero: autorità/pubblico ufficiale designati dallo Stato Estero di destinazione
- 3) modalità prevalenti di notifica:
 - a) a mezzo del servizio postale, inoltrando copia dell'atto direttamente all'indirizzo del destinatario all'estero (art. 18);
 - b) tramite l'autorità designata dallo Stato estero di destinazione > l'organo mittente italiano (ufficiale giudiziario) trasmetterà n. 2 copie dell'atto da notificare e dei moduli previsti dal regolamento all'organo ricevente dello Stato Estero di destinazione, il quale provvederà a notificare l'atto al destinatario ed a restituire all'organo mittente italiano la certificazione di avvenuta notifica (art. 8 e seguenti);
 - c) la traduzione dell'atto (anche non asseverata) non è obbligatoria, ma consigliata, in quanto il destinatario ha il diritto di rifiutare la notifica, se non tradotta in una lingua compresa dal medesimo o nella lingua ufficiale dello stato membro richiesto (art. 12)
 - d) i moduli vanno compilati nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto ovvero in altra lingua che detto Stato abbia dichiarato di poter accettare;
 - e) ai sensi dell'art. 19 del Regolamento, è possibile notificare atti giudiziari direttamente ad una persona che dispone di un recapito noto per la notificazione in un altro Stato membro, mediante i mezzi elettronici per la notificazione disponibili a norma del diritto dello Stato membro del foro per la notificazione degli atti a livello nazionale, a condizione che:
 - gli atti siano inviati e ricevuti usando servizi elettronici di recapito certificato qualificato, ai sensi del Regolamento UE n. 910/2014 ed il destinatario abbia previamente espresso il proprio consenso esplicito all'uso di mezzi elettronici per la notificazione degli atti nel corso di procedimenti giudiziari;
 - il destinatario abbia previamente espresso, all'organo giurisdizionale o all'autorità investita dei procedimenti o alla parte responsabile della notificazione degli atti in tali procedimenti, il proprio consenso esplicito all'uso di e-mail inviate a un indirizzo di posta elettronica specifico ai fini della notificazione degli atti nel corso di detti procedimenti, e il destinatario confermi di aver ricevuto l'atto mediante una dichiarazione di ricezione in cui figuri la data di ricezione.

MODULISTICA

(I MODULI PREVISTI DAL REGOLAMENTO UE 1784/2020 SONO REPERIBILI SUL

SITO INTERNET: <https://e-justice.europa.eu> (portale europeo della giustizia elettronica)

(PER NOTIFICA TRAMITE AUTORITA' STATO ESTERO DI DESTINAZIONE)

TRIBUNALE DI FERMO
U.N.E.P.
RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza di chi in atti, io sottoscritto Funzionario UNEP del Tribunale di Fermo, ho inviato, a mezzo raccomandata A/R, n. 2 copie dell'antescritto atto, corredate da traduzione in lingua e n. 2 copie dei moduli previsti dal Regolamento UE n. 1784/2020, compilati in lingua, all'Autorità Centrale competente e, precisamente, a, affinché provveda alla notifica nei confronti di, nato il a, residente in

Il tutto, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 1784/2020, art. 8 e seguenti.

(PER NOTIFICA DIRETTA A MEZZO POSTA AL DESTINATARIO)

TRIBUNALE DI FERMO
U.N.E.P.
RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza di chi in atti, io sottoscritto Funzionario UNEP del Tribunale di Fermo, ho notificato l'antescritto atto, corredato di traduzione in lingua, a, c.f., nato il a, residente in, mediante invio di copia a mezzo del servizio postale con raccomandata A/R.

Il tutto, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 1784/2020, art. 18.

Convenzione dell'Aja del 1965

(sito internet > hcch.net)

PAESI ADERENTI

(ALBANIA, ANDORRA, ARABIA SAUDITA, ARGENTINA, ARMENIA, AUSTRALIA, AUSTRIA, AZERBAIJAN, BELARUS, BELGIO, BOSNIA ED ERZEGOVINA, BRASILE, BULGARIA, BURKINA FASO, CANADA, CILE, CINA, COREA DEL NORD E DEL SUD, COSTA RICA, CROAZIA, CIPRO, DANIMARCA ECUADOR, EGITTO, EL SALVADOR, ESTONIA, FILIPPINE, FINLANDIA, FRANCIA, GEORGIA, GERMANIA, GRECIA, HONDURAS, ISLANDA, INDIA, IRLANDA, ISRAELE, ITALIA, GIAPPONE, GIORDANIA, KAZAKHSTAN, LATVIA, LITUANIA, LUSSEMBURGO, MACEDONIA DEL NORD, MALAYSIA, MALTA, MAURITIUS, MESSICO, MOLDAVIA, MONACO, MONGOLIA, MONTENEGRO, MAROCCO, NAMIBIA, NUOVA ZELANDA, NICARAGUA, NORVEGIA, OLANDA, PANAMA, PARAGUAY, PERU', POLONIA, PORTOGALLO, REGNO UNITO, REPUBBLICA CECA, REPUBBLICA DOMINICANA, ROMANIA, RUSSIA, SERBIA, SINGAPORE, SLOVACCHIA, SLOVENIA, STATI UNITI D'AMERICA, SUD AFRICA, SPAGNA, SRI LANKA, SURINAME, SVEZIA, SVIZZERA, THAILANDIA, TUNISIA, TURCHIA, UKRAINA, UNGHERIA, URUGUAY, UZBAKISTA, VENEZUELA, VIETNAM, ZAMBIA)

SITO INTERNET: <https://www.hcch.net>

NORMATIVA

Articolo 1

La presente Convenzione è applicabile, in materia civile e commerciale, in tutti i casi in cui un atto giudiziario o extragiudiziario debba essere trasmesso all'estero per esservi notificato o comunicato. La Convenzione non si applica quando l'indirizzo del destinatario dell'atto non è conosciuto.

Articolo 2

Ciascuno Stato contraente designa una Autorità centrale che assume, in conformità agli articoli da 3 a 6, l'onere di ricevere le richieste di notificazione o di comunicazione provenienti da un altro Stato contraente e di darvi seguito.

L'Autorità centrale è organizzata secondo le modalità previste dallo Stato richiesto.

Articolo 3

L'Autorità o l'ufficiale ministeriale competenti in base alle leggi dello Stato di origine trasmette all'Autorità centrale dello Stato richiesto una richiesta in conformità al modulo modello allegato alla presente Convenzione, senza che sia necessaria la legalizzazione degli atti né altra formalità equivalente.

La richiesta deve essere accompagnata dall'atto giudiziario o dalla copia, il tutto in duplice esemplare.

Articolo 4

Se l'Autorità centrale ritiene che le disposizioni della Convenzione non sono state rispettate, ne informa immediatamente il richiedente articolando i motivi di rilievo che riguardano la richiesta.

Articolo 5

L'Autorità centrale dello Stato richiesto procede o fa procedere alla notificazione o alla comunicazione dell'atto:

a) o secondo le forme prescritte dalla legislazione dello Stato richiesto per la notifica o la comunicazione degli atti redatti in questo Paese e che sono destinati alle persone che si trovano sul suo territorio;

b) o secondo la forma particolare chiesta dal richiedente, purché tale forma non sia incompatibile con la legge dello Stato richiesto.

Salvo il caso previsto al comma precedente lettera b), l'atto può sempre essere consegnato al destinatario che lo accetti volontariamente.

Se l'atto deve essere notificato o comunicato in conformità al primo comma, l'Autorità centrale può chiedere che l'atto sia redatto o tradotto nella lingua o in una delle lingue ufficiali del suo Paese.

La parte della richiesta conforme al modulo modello allegato alla presente Convenzione, che contiene gli elementi essenziali dell'atto, viene consegnata al destinatario.

Articolo 6

L'Autorità centrale dello Stato richiesto o ogni autorità che esso abbia designato a tal fine, redige un'attestazione secondo il modulo modello allegato alla presente Convenzione.

L'attestazione dà atto dell'esecuzione della richiesta; indica la forma, il luogo e la data dell'esecuzione nonché la persona alla quale l'atto è stato consegnato. Se del caso, precisa il fatto che ne ha impedito l'esecuzione.

Il richiedente può chiedere che l'attestazione che non sia redatta dall'Autorità centrale o da un'autorità giudiziaria venga vistata da una di queste autorità.

L'attestazione è direttamente indirizzata al richiedente.

Articolo 7

Le annotazioni stampate nel modulo modello allegato alla presente Convenzione sono obbligatoriamente redatte o in lingua francese, o in lingua inglese. Possono, inoltre, essere redatte nella lingua o una delle lingue ufficiali dello Stato d'origine.

Gli spazi bianchi corrispondenti a tali annotazioni sono riempiti o nella lingua dello Stato richiesto o in lingua francese o in lingua inglese.

Articolo 8

Ciascuno Stato contraente ha la facoltà di far procedere direttamente, senza coercizione, tramite i propri agenti diplomatici o consolari, alle notificazioni o comunicazioni di atti giudiziari, alle persone che si trovano all'estero.

Ogni Stato può dichiarare di opporsi all'uso di tale facoltà sul suo territorio, salvo che l'atto debba essere notificato o comunicato ad un cittadino dello Stato di origine.

Articolo 9

Ciascuno Stato contraente, inoltre, ha la facoltà di utilizzare la via consolare per trasmettere, per la notifica o la comunicazione, atti giudiziari alle autorità di un altro Stato contraente che quest'ultimo ha designato.

Se circostanze eccezionali lo esigono, ogni Stato contraente ha la facoltà di utilizzare, per gli stessi fini, la via diplomatica.

Articolo 10

La presente Convenzione non è di ostacolo, salvo se lo Stato di destinazione dichiara di opporvisi:

- a) alla facoltà di indirizzare direttamente, tramite la posta, atti giudiziari alle persone che si trovano all'estero;
- b) alla facoltà, per gli ufficiali ministeriali, i funzionari o le altre persone competenti dello Stato di origine, di far procedere a notificazioni o comunicazioni di atti giudiziari direttamente tramite ufficiali ministeriali, funzionari o altre persone competenti dello Stato di destinazione;
- c) alla facoltà, per ogni persona interessata ad un procedimento giudiziario, di far procedere a notificazioni o comunicazioni di atti giudiziari direttamente tramite gli ufficiali ministeriali, funzionari o altre persone competenti dello Stato di destinazione.

Articolo 11

La presente Convenzione non si oppone a che degli Stati contraenti si accordino per ammettere, ai fini della notificazione o della comunicazione di atti giudiziari, vie di trasmissione diverse da quelle previste dagli articoli che precedono ed in particolare la comunicazione diretta tra le loro rispettive autorità.

Articolo 12

Le notificazioni o comunicazioni degli atti giudiziari provenienti da uno Stato contraente non possono dar luogo al pagamento o al rimborso di tasse o spese per i servizi dello Stato richiesto.

Il richiedente è tenuto a pagare o rimborsare le spese causate da:

- a) l'intervento di un ufficiale ministeriale o di una persona competente secondo la legge dello stato di destinazione;
- b) l'adozione di una forma particolare.

Articolo 13

L'esecuzione di una richiesta di notifica o di comunicazione in conformità alle disposizioni della presente Convenzione non può essere rifiutata se non quando lo Stato richiesto ritiene che l'esecuzione sia tale da arrecare pregiudizio alla propria sovranità o sicurezza.

L'esecuzione non può essere rifiutata per il solo motivo che la legge dello Stato richiesto rivendica la competenza giudiziaria esclusiva nell'affare in causa o non conosce mezzi legali che rispondano all'oggetto della domanda.

In caso di rifiuto, l'autorità centrale ne informa immediatamente il richiedente indicandone i motivi.

Articolo 14

Le difficoltà che potrebbero sorgere in occasione della trasmissione, a scopo di notifica o di comunicazione, di atti giudiziari saranno appianate per via diplomatica.

Articolo 15

Quando un atto introduttivo o un atto equivalente sia stato trasmesso all'estero per la notifica o la comunicazione, secondo le disposizioni della presente Convenzione, e il convenuto non compaia, il giudice è tenuto a soprassedere alla decisione fintanto che non si abbia la prova:

- a) o che l'atto è stato notificato o comunicato secondo le forme prescritte dalla legislazione dello Stato richiesto per la notificazione o la comunicazione degli atti redatti in tale Paese e destinati alle persone che si trovano sul suo territorio;
 - b) o che l'atto è stato effettivamente consegnato al convenuto o nella sua dimora secondo un'altra procedura prevista dalla presente Convenzione,
- e che, in ciascuna di tali eventualità, sia la notificazione o la comunicazione sia la consegna ha avuto luogo in tempo utile perché il convenuto abbia avuto la possibilità di difendersi.

Ciascuno Stato contraente ha la facoltà di dichiarare che i propri giudici, nonostante le disposizioni del primo comma, possono decidere se sussistono le seguenti condizioni, benché nessuna attestazione che dia atto della notificazione o comunicazione, o della consegna, sia stata ricevuta:

- a) l'atto è stato trasmesso secondo uno dei modi previsti dalla presente Convenzione;

- b) dalla data di invio dell'atto è trascorso un termine che il giudice valuterà in ciascun caso particolare e che sarà di almeno sei mesi;
- c) malgrado ogni diligenza utile presso le autorità competenti dello Stato richiesto, non è stata ottenuta un'attestazione.

Il presente articolo non osta a che, in caso di urgenza, il giudice ordini ogni misura provvisoria conservativa.

Articolo 16

Quando un atto introduttivo o un atto equivalente ha dovuto essere trasmesso all'estero per la notifica o la comunicazione, secondo le disposizioni della presente Convenzione, e una decisione è stata emessa nei confronti di un convenuto non comparso, il giudice ha la facoltà di rimuovere la preclusione derivante per il convenuto dallo scadere del termine di impugnazione, se sussistono le seguenti condizioni:

- a) il convenuto, senza che vi sia colpa da parte sua, non ha avuto conoscenza dell'atto in tempo utile per difendersi e della decisione per impugnarla;
- b) i motivi di impugnazione del convenuto non sembrano del tutto privi di fondamento.

La richiesta di rimuovere la preclusione è inammissibile se non è formulata entro un termine ragionevole a partire dal momento in cui il convenuto ha avuto conoscenza della decisione.

Ciascuno Stato contraente ha la facoltà di dichiarare che tale richiesta è inammissibile se è formulata dopo lo scadere di un termine che esso preciserà nella propria dichiarazione, purché tale termine non sia inferiore ad un anno a decorrere dalla pronuncia della decisione.

Il presente articolo non si applica alle decisioni che riguardano lo stato delle persone.

Articolo 17

Gli atti extragiudiziari delle autorità e degli ufficiali «ministeriali» di uno Stato contraente possono essere trasmessi per la notificazione o la comunicazione in un altro Stato contraente nei modi ed alle condizioni previste dalla presente Convenzione.

Articolo 18

Ogni Stato contraente può designare, oltre alla Autorità centrale, altre autorità, di cui determinerà le competenze.

Tuttavia, il richiedente ha sempre il diritto di rivolgersi direttamente all'Autorità centrale.

Gli Stati federali hanno la facoltà di designare più Autorità centrali.

Articolo 19

La presente Convenzione non si oppone a che la legge interna di uno Stato contraente permetta altre forme di trasmissione non previste negli articoli precedenti, per fini di notifica o di comunicazione, sul proprio territorio, degli atti che provengono dall'estero.

Articolo 20

La presente Convenzione non si oppone a che taluni Stati contraenti si accordino per derogare:

- a) all'articolo 3 comma 2, per quanto concerne l'esigenza del duplice esemplare degli atti trasmessi;
- b) all'articolo 5 comma 3, e all'articolo 7, per quanto concerne l'uso delle lingue;
- c) all'articolo 5 comma 4;
- d) all'articolo 12 comma 2.

Articolo 21

Ciascuno Stato contraente notificherà al Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi al momento del deposito del proprio strumento di ratifica o d'adesione, o successivamente:

- a) la designazione delle autorità previste dagli articoli 2 e 18;
- b) la designazione delle autorità competenti a redigere l'attestazione prevista dall'articolo 6;

c) la designazione dell'autorità competente a ricevere gli atti trasmessi per via consolare secondo l'articolo 9.

Notificherà, se del caso, alle stesse condizioni:

- a) la propria opposizione alla adozione delle vie di trasmissione previste dagli articoli 8 e 10;
- b) la dichiarazione prevista dall'articolo 15 comma 2, e dall'articolo 16 comma 3;
- c) ogni modifica delle designazioni, dell'opposizione e delle dichiarazioni di cui sopra.

Articolo 22

La presente Convenzione sostituirà, nei rapporti fra gli Stati che l'avranno ratificata, gli articoli da 1 a 7 delle Convenzioni relative alla procedura civile, rispettivamente firmate all'Aja il 17 luglio 1905¹ e il 1° marzo 1954, purché detti Stati siano Parti all'una o all'altra di dette Convenzioni.

Articolo 23

La presente Convenzione non pregiudica l'applicazione dell'articolo 23 della Convenzione relativa alla procedura civile, firmata all'Aja, il 17 luglio 1905¹, né dell'articolo 24 di quella firmata all'Aja il 1° marzo 1954.

Detti articoli non sono tuttavia applicabili se non nel caso in cui si faccia uso di modi di comunicazione identici a quelli previsti da dette Convenzioni.

Articolo 24

Gli accordi aggiuntivi alle dette Convenzioni del 1905 e del 1954, conclusi dagli Stati contraenti, sono considerati egualmente applicabili alla presente Convenzione, a meno che gli Stati interessati non convengano diversamente.

Articolo 25

Senza pregiudizio dell'applicazione degli articoli 22 e 24, la presente Convenzione non deroga alle Convenzioni in cui gli Stati contraenti siano o saranno Parti e che contengano delle disposizioni sulle materie regolate dalla presente Convenzione.

Articolo 26

La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati rappresentati alla Decima sessione della Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato.

Essa sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi.

Articolo 27

La presente Convenzione entrerà in vigore il 60° giorno successivo al deposito del terzo strumento di ratifica previsto dall'articolo 26 comma 2.

La Convenzione entrerà in vigore, per ciascuno Stato firmatario che la ratifichi successivamente, il 60° giorno dopo il deposito del proprio strumento di ratifica.

Articolo 28

Ciascuno Stato non rappresentato alla Decima sessione della Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato potrà aderire alla presente Convenzione dopo la sua entrata in vigore in virtù dell'articolo 27 comma 1. Lo strumento di adesione sarà depositato presso il Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi.

La Convenzione entrerà in vigore per detto Stato solo in mancanza di opposizione da parte di uno Stato che ha ratificato la Convenzione prima di tale deposito, notificata al Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi entro un termine di 6 mesi a partire dalla data nella quale il Ministero gli avrà notificato detta adesione.

In mancanza di opposizione, la Convenzione entrerà in vigore per lo Stato aderente il primo giorno del mese che segue la scadenza dell'ultimo dei termini menzionati all'articolo precedente.

Articolo 29

Ciascuno Stato, al momento della firma, della ratifica o dell'adesione, potrà dichiarare che la presente Convenzione si estenderà all'insieme dei territori che esso rappresenta sul piano internazionale, o ad uno o più di essi. Tale dichiarazione avrà effetto al momento dell'entrata in vigore della Convenzione per detto Stato.

Successivamente, ogni estensione di tale natura sarà notificata al Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi.

La Convenzione entrerà in vigore, per i territori contemplati dall'estensione, il 60° giorno successivo alla notificazione di cui al comma precedente.

Articolo 30

La presente Convenzione avrà la durata di 5 anni a partire dalla data della sua entrata in vigore in conformità all'articolo 27 comma 1, anche per gli Stati che l'avranno notificata o vi avranno aderito successivamente.

La Convenzione sarà rinnovata tacitamente ogni 5 anni, salvo denuncia.

La denuncia sarà notificata, almeno 6 mesi prima dello scadere del termine di 5 anni, al Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi.

Essa potrà limitarsi a taluni territori ai quali si applica la Convenzione.

La denuncia avrà effetto solo nei confronti dello Stato che l'avrà notificata. La Convenzione resterà in vigore per gli altri Stati contraenti.

Articolo 31

Il Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi notificherà agli Stati di cui all'articolo 26, nonché agli Stati che avranno aderito in conformità alle disposizioni dell'articolo 28:

- a) le firme e le ratifiche di cui all'articolo 26;
- b) la data in cui la presente Convenzione entrerà in vigore in conformità alle disposizioni dell'articolo 27 comma 1;
- c) le adesioni di cui all'articolo 28 e la data in cui esse avranno effetto;
- d) le estensioni di cui all'articolo 29 e la data in cui esse avranno effetto;
- e) le designazioni, l'opposizione e le dichiarazioni di cui all'articolo 21;
- f) le denunce di cui all'articolo 30 comma 3.

SCHEMA RIEPILOGATIVO

- 1) Organo mittente/notificatore per l'Italia: ufficiale giudiziario
- 2) Organo ricevente/notificatore all'estero: autorità/pubblico ufficiale designati dallo Stato Estero di destinazione
- 3) Modalità prevalenti di notifica:
 - a) a mezzo del servizio postale, inoltrando copia dell'atto direttamente all'indirizzo del destinatario all'estero, salvo che lo Stato estero di destinazione dichiara di opporsi a tale modalità di notifica (art. 10/a);
 - b) tramite l'autorità designata dallo Stato estero di destinazione > l'organo mittente italiano (ufficiale giudiziario) trasmetterà n. 2 copie dell'atto da notificare e dei moduli previsti dalla convenzione all'organo ricevente dello Stato Estero di destinazione, il quale provvederà a notificare l'atto al destinatario ed a restituire all'organo mittente italiano la certificazione di avvenuta notifica (art. 8 e seguenti);
 - c) la traduzione dell'atto (anche non asseverata) non è obbligatoria, ma consigliata;
 - d) i moduli vanno obbligatoriamente compilati in lingua francese o inglese. Possono essere anche compilati, in aggiunta, nella lingua ufficiale dello Stato d'origine;

MODULISTICA

(PER NOTICHE TRAMITE AUTORITA' STATO ESTERO DI DESTINAZIONE)

TRIBUNALE DI FERMO
U.N.E.P.
RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza di chi in atti, io sottoscritto Funzionario UNEP del Tribunale di Fermo, ho inviato, a mezzo raccomandata A/R, n. 2 copie dell'antescritto atto, corredate da traduzione in lingua e n. 2 copie dei moduli previsti dalla Convenzione Aja del 15.11.1965, compilati in lingua, all'Autorità Centrale competente e, precisamente, a, affinché provveda alla notifica nei confronti di, nato il a, residente in

Il tutto, ai sensi e per gli effetti della Convenzione Aja del 15.11.1965, art. 3 e seguenti.

(PER NOTIFICA DIRETTA A MEZZO POSTA AL DESTINATARIO)

TRIBUNALE DI FERMO
U.N.E.P.
RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza di chi in atti, io sottoscritto Funzionario UNEP del Tribunale di Fermo, ho notificato l'antescritto atto, corredato di traduzione in lingua, a, c.f., nato il a, residente in, mediante invio di copia a mezzo del servizio postale con raccomandata A/R n.

Il tutto, ai sensi e per gli effetti della Convenzione dell'Aja del 1965, art. 10/a.

MODULI PREVISTI DALLA CONVENZIONE DELL'AJA 1965 PER NOTIFICA TRAMITE AUTORITA'

Mod. 1 Faccia A

DOMANDA DI NOTIFICAZIONE O DI COMUNICAZIONE ALL'ESTERO DI UN ATTO GIUDIZIARIO O EXTRAGIUDIZIARIO.

DEMANDE AUX FINS DE SIGNIFICATION OU DE NOTIFICATION A L'ETRANGER D'UN ACT JUDICIAIRE OU EXTRAJUDICIAIRE.

REQUEST FOR SERVICE ABROAD OF JUDICIAL OR EXTRAJUDICIAL DOCUMENTS.

Convenzione relativa alla notificazione ed alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari o extragiudiziari in materia civile o commerciale, firmata a L'Aja il 15 novembre 1965.

Convention relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires ou extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haje le 15 novembre 1965.

Convention on the service abroad of judicial and extrajudicial documents in civil or commercial matters, signed at The Hague on 15 th November 1965.

Identità e indirizzo del richiedente: Identité et adresse du requérant: Identity and address of the applicant	Indirizzo dell'autorità destinataria Adresse de l'autorité destinataire: Address of receiving authority

Il sottoscritto richiedente si prega di far pervenire, in duplice esemplare, all'autorità destinataria i documenti sopra indicati, chiedendo, in conformità all'articolo 5 della citata Convenzione, di far consegnare con urgenza un esemplare al destinatario e precisamente (identità ed indirizzo):

Le requérant soussigné a l'honneur de faire parvenir - en double exemplair - a l'autorité destinataire les documents ci-dessous énumérés, en la priant, conformément à l'article 5 de la Covention précitée, d'en faire remettre sans retard un exemplaire au destinataire, savoir: (identité et adresse):

The undersigned applicant has the honour to transmit - in duplicate - the documents listed below and, in conformity with article 5 of the above- mentioned Convention, requests prompt service of one copy thereof on the addressee, i.e., (identity and address):

--

Secondo le forme di legge (articolo 5, comma I°, lett. a)).

selon les formes légales (article 5, alinéa premier, lettre a).
 in accordance with the provision of sub- paragraph (a) of the first paragraph of article 5 of the Convention.

Secondo la forma particolare seguente (art. 5, comma I°, lett. b)):

selon la forme particulière suivante (article 5, alinéa premier, lettre b)):
 in accordance with the following particular method (sub-paragraph (b) of the first paragraph of article 5):

.....

Se del caso, mediante consegna dell'atto al destinatario, che lo accetti volontariamente (art. 5, comma 2).

- le cas échéant, par remise simple (article 5, alinéa 2).
 - by delivery to the addressee, if he accepts it voluntarily (second paragraph of article 5).

Si prega codesta autorità di restituire o di far restituire al richiedente un esemplare dell'atto - e relativi allegati - con l'attestazione che figura sul verso.

Cette autorité est priée de renvoyer ou de faire renvoyer au requérant un exemplaire de l'acte - et de ses annexes avec l'attestation figurant au verso.*

The authority is requested to return or to have returned to the applicant a copy of the documents - and of the annexes - with a certificate as provided on the reverse side.*

Elenco degli atti/Énumération des pièces/List of documents:

Luogo - Fait à - Done at : _____ Il, le, the: _____

Firma e/o timbro - Signature et/ou cachet - Signature and/or stamp

Mod. 1 FACCIA B

ATTESTATION / CERTIFICATE / ATTESTAZIONE

L'autorità sottoscritta si prega attestare, in conformità all'art. 6 di detta Convenzione,
L'autorité soussignée a l'honneur d'attester conformément à l'article 6 de la dite Convention,
The undersigned authority has the honour to certify, in conformity with article 6 of the Convention,

1 - *Que la demande a été exécutée* * / *that the document has been served* / che la domanda è stata eseguita

le (date) / the (date)/ in data : _____

à - (*localité, rue, numero*) / at - (*place, street, number*) / in - (*località, via, numero*) :

--

Secondo le forme di legge (articolo 5, comma 1, lett. a)).

selon les formes légales (article 5, alinéa premier, lettre a).
in accordance with the provision of sub- paragraph (a) of the first paragraph of article 5 of the Convention.

Secondo la forma particolare seguente (art. 5, comma I°, lett. b)):

selon la forme particulière suivante (article 5, alinéa premier, lettre b)):
in accordance with the following particular method:

.....
.....
.....

Mediante consegna dell'atto al destinatario, che lo ha accettato volontariamente (art. 5, comma 2).

- *par remise simple.*
- *by delivery to the addressee, who accepted it voluntarily*

I documenti di cui alla domanda sono stati consegnati a (identità della persona):
Les documents mentionnés dans la demande ont été remis à (identité et qualité de la personne):
The documents referred to in the request have been delivered to (identity and description of person):

--

Rapporto di parentela, di subordinazione od altro, con il destinatario dell'atto:
Liens de parenté, de subordination ou autres, avec le destinataire de l'acte:
Relationship to the addressee (family, business or other):

--

2. che la domanda non è stata eseguita , per i seguenti motivi:
que la demande n'a pas été exécutée, en raison des faits suivants:
that the document has not been served, by reason of the following facts*:

In conformità all'art. 12, comma II°, di detta Convenzione, si prega il richiedente di pagare o di rimborsare le spese indicate dettagliatamente nella distinta allegata.

Conformément à l'article 12, alinéa 2, de la dite Convention, le requérant est prié ou de rembourser les frais dont le détail figure au mémoire ci-joint.

In conformity with the second paragraph of article 12 of the Convention, the applicant is requested to pay reimburse the expenses detailed in the attached statement.

ANNEXES / ANNEXES/ ALLEGATI

Pièces renvoyées: / Documents returned: / Atti restituiti:

--

Le cas échéant, les documents justificatifs de l'exécution: / In appropriate cases, documents establishing the service: / Se del caso, gli atti che ne comprovano l'esecuzione:

--

Fatto a - Fait à - Done at : _____ Il, le, the: _____

Firma e/o timbro - Signature et/ou cachet - Signature and/or stamp

Mod. 2 FACCIA A

ELEMENTS ESSENTIELS DE L'ACTE / SUMMARY OF THE DOCUMENT TO BE SERVED / ELEMENTI ESSENZIALI DELL'ATTO.

Nome ed indirizzo dell'Autorità richiedente:

Nom et adresse de l'autorité requérante:

Name and address of the requesting authority:

Identité des parties:

Particulars of the parties:

Identità delle parti:

ACTE JUDICIAIRE / JUDICIAL DOCUMENT / **ATTO GIUDIZIARIO**

Nature et objet de l'acte:

Nature and purpose of the document:

Natura ed oggetto dell'atto:

Nature et objet de l'instance; le cas échéant, le montant du litige:

Nature and purpose of the proceedings and, where appropriate, the amount in dispute:

Natura ed oggetto del procedimento, se del caso, valore della controversia:

Date et lieu de la comparution:

Date and place for entering appearance:

Data e luogo della comparizione:

Jurisdiction qui a rendu la décision:

Court which has given judgment:

Autorità che ha pronunciato la decisione:

Date de la décision:

Date of judgment:

Data della decisione:

Indication des délais figurant dans l'acte:

Time-limits stated in the document:

Indicazione dei termini che figurano nell'atto:

ACTE EXTRAJUDICIAIRE / EXTRAJUDICIAL DOCUMENT / **ATTO EXTRAGIUDIZIARIO**

Nature et objet de l'acte:

Nature and purpose of the document:

Natura e oggetto dell'atto:

Indication des délais figurant dans l'acte:

Time-limits stated in the document:

Indicazione dei termini che figurano nell'atto:

Mod. 2 FACCIA B

IDENTITA' ed INDIRIZZO del DESTINATARIO:

*IDENTITE' ED ADRESSE DU DESTINATAIRE
IDENTITY AND ADRESSE OF THE ADDRESSEE*

TRÈS IMPORTANT

LE DOCUMENT CI-JOINT EST DE NATURE JURIDIQUE ET PEUT AFFECTER VOS DROITS ET OBLIGATIONS.

LES "ELEMENTS ESSENTIELS DE L'ACTE" VOUS DONNENT QUEQUES INFORMATIONS SUR SA NATURE ET SON OBJET. IL EST TOUTEFOIS INDISPENSABLE DE LIRE ATTENTIVEMENT LE TEXTE MEME DU DOCUMENT. IL PEUT ETRE NECESSAIRE DE DEMANDER UN AVIS JURIDIQUE. SI VOS RESSOURCES SONT INSUFFISANTES; RENSEIGNEZ VOUS SUR LA POSSIBILITE' D'OBTENIR L'ASSISTANCE JUDICIAIRE ET AL CONSULTATION JURIDIQUE SOIT DANS VOTRE PAYS, SOIT DANS LE PAYS D'ORIGINE DU DOCUMENT.

IMPORTANT

THE ENCLOSED DOCUMENT IS OF A LEGAL NATURE AND MAY AFFECT YOUR RIGHTS AND OBLIGATIONS.

THE "SUMMARY OF THE DOCUMENT TO BE SERVED" WILL GIVE YOU SOME INFORMATION ABOUT ITS NATURE AND PURPOSE. YOU SHOULD HOWWEVER READ THE DOCUMENT ITSELF CAREFULLY. IT MAY BE NECESSARY TO SEEK LEGAL ADVICE.

IF YOUR FINANCIAL RESOUCCERSARE INSUFFICIENT YOU SHOULD SEEK INFORMATIO ON THE POSSIBILITY OF OBTAINNING LEGAL AID OR ADVICE EITHER IN THE COUNTRY WHERE YOU LIVE OR IN THE COUNTRY WHERE THE DOCUMENT WAS ISSUED.

IMPORTANTE

L'ALLEGATO DOCUMENTO HA NATURA GIURIDICA E può INCIDERE SUI VOSTRI DIRITTI E OBBLIGHI.

GLI "ELEMENTI ESSENZIALI DELL'ATTO" CONTENGONO ALCUNE INFORMAZIONI SULLA SUA NATURA ED IL SUO OGGETTO. E' TUTTAVIA INDISPENSABILE LEGGERE ATTENTAMENTE ANCHE IL TESTO DEL DOCUMENTO. POTREBBE ESSERE NECESSARIO CHIEDERE UNA CONSULENZA LEGALE.

SE I VOSTRI MEZZI SONO INSUFFICIENTI, CHIEDETE INFORMAZIONI NEL PAESE IN CUI RISIEDETE O NEL PAESE DAL QUALE IL DOCUMENTO PROVIENE CIRCA LA POSSIBILITA' DI OTTENERE L'ASSISTENZA GIUDIZIARIA O LA CONSULENZA LEGALE.

Per i cittadini italiani iscritti nell'A.I.R.E.

(Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero)

NORMATIVA

DECRETO LEGISLATIVO 3 febbraio 2011, n. 71

Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246 (GU n. 110 del 13-5-201)

Art. 37

Notificazioni, atti istruttori, dichiarazioni ed istanze

L'ufficio consolare:

- a) provvede, direttamente o tramite le autorità locali, in conformità alle disposizioni in materia di cooperazione giudiziaria dell'Unione europea, alle convenzioni internazionali ed alle leggi dello Stato di residenza, alla notificazione degli atti ad esso rimessi a norma delle vigenti disposizioni;
 - b) compie gli atti istruttori ad esso delegati dalle autorità nazionali competenti; riceve le dichiarazioni, anche giurate, da chiunque rese, da far valere in giudizi nazionali; le istanze di gratuito patrocinio relative a giudizi nazionali; le istanze di procedimento o le querele e la loro remissione; gli atti di impugnativa avverso provvedimenti emessi da autorità nazionali.
2. L'ufficio consolare trasmette direttamente gli atti espletati o ricevuti all'autorità nazionale competente.

SCHEMA RIEPILOGATIVO

La notifica, oltre che con le modalità stabilite nelle Convenzioni internazionali e/o bilaterali, se esistenti, può essere effettuata anche tramite il competente Consolato Italiano, presente nello Stato estero di destinazione (ai sensi del D.Lgs 71/2011, art. 37), secondo la seguente modalità:

- 1) l'organo mittente/notificatore italiano (ufficiale giudiziario) trasmetterà n. 2 copie dell'atto da notificare, corredate da una nota di accompagnamento e dal certificato A.I.R.E. del destinatario, al competente Consolato Italiano nello Stato estero di destinazione, il quale provvederà a notificare l'atto al destinatario ed a restituire all'ufficiale giudiziario italiano (anche a mezzo pec) la certificazione di avvenuta notifica.
- 2) la traduzione non è necessaria, in quanto il destinatario è un cittadino italiano iscritto nell'A.I.R.E.

MODULISTICA

NOTA ACCOMPAGNATORIA



TRIBUNALE DI FERMO U.N.E.P.

C.so Cavour 68 – 63900 Fermo

Tel. 0734/224453

E-mail: unep.tribunale.fermo@giustizia.it

Pec: unep.tribunale.fermo@giustiziacert.it

Spett.le

Consolato Generale d'Italia

OGGETTO: NOTIFICA ATTO IN MATERIA CIVILE

(nostro riferimento da citare nella risposta: cronologico _____)

Pregasi voler procedere alla notifica dell'allegato atto in materia civile, inviatovi in duplice copia, nei confronti del seguente destinatario:

- Sig. _____, nato _____ a _____, c.f. _____, cittadino italiano iscritto nell'A.I.R.E. ed attualmente residente in _____, come da certificato A.I.R.E. allegato

Completate le formalità previste, Vogliate restituire, anche a mezzo pec/email, allo scrivente Ufficio la relativa certificazione di avvenuta notifica.

Il tutto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 del D.Lgs. 3.2.2011 n. 71.

Distinti saluti.

Fermo,

RELATA DI NOTIFICA

TRIBUNALE DI FERMO
U.N.E.P.
RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza di chi in atti, io sottoscritto Funzionario UNEP del Tribunale di Fermo, ho inviato, a mezzo del servizio postale con raccomandata A/R n., n. 2 copie dell'antescritto atto al competente Consolato Generale d'Italia di, con sede in, affinché proceda alla notifica nei confronti di, nato il a, c.f., cittadino italiano iscritto nell'A.I.R.E. ed attualmente residente in, come da certificato A.I.R.E. allegato
Il tutto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 del D.Lgs. 3.2.2011 n. 71.

Convenzioni bilaterali tra Stati

SCHEMA RIEPILOGATIVO

- 1) Se presenti, prevalgono su qualsiasi altra disposizione normativa.
- 2) La notifica viene eseguita secondo le modalità stabilite in dette Convenzioni.

ELENCO CONVENZIONI BILATERALI STIPULATE DALL'ITALIA

- Algeria (del 22.7.2003)
- Argentina (del 9.12.1987)
- Armenia (del 25.1979)
- Australia (del 17.12.1930)
- Azerbaijan (del 25.1.1979)
- Bahamas (del 17.12.1930)
- Belarus (del 25.1.1979)
- Bosnia Erzegovina (del 3.12.1960)
- Brasile (del 17.10.1989)
- Canada (del 17.12.1930)
- Cina (del 20.5.1991)
- Città del Vaticano (del 6.9.1932)
- Egitto (del 2.4.1974)
- Giamaica (del 17.12.1930)
- Giappone (del 5.10.1937)
- Kazakhstan (del 25.1.1979)
- Kenya (del 17.12.1930)
- Kirghizistan (del 25.1.1979)
- Kuwait (del 11.12.2002)
- Lesotho (del 17.12.1930)
- Libano (10.7.1970)
- Macedonia (del 3.12.1960)
- Malesia (del 17.12.1930)
- Marocco (del 12.2.1971)
- Moldavia (del 7.12.2006)
- Montenegro (del 3.12.1960)
- Nuova Zelanda (del 17.12.1930)
- Regno Unito (del 17.12.1930)
- Russia (del 25.1.1979)
- Saint Kitts e Nevis (del 17.12.1930)
- San Marino (del 31.3.1939)
- Serbia (del 3.12.1960)
- Singapore (17.12.1930)
- Sri Lanka (del 17.12.1930)
- Svizzera (del 2.6.1988)
- Swaziland (17.12.1930)
- Tagikistan (del 25.1.1979)
- Tanzania (del 17.12.1930)
- Tonga (del 17.12.1930)
- Tunisia (del 15.11.1967)
- Turchia (del 10.8.1926)
- Turkmenistan (del 25.1.1979)
- Tuvalu (del 17.12.1930)
- Ucraina (del 25.1.1979)

ART. 142 CPC

NORMATIVA

Art. 142 cpc

(Notificazione a persona non residente, né dimorante, né domiciliata nella Repubblica)

“Salvo quanto disposto nel secondo comma, se il destinatario non ha residenza, dimora o domicilio nello Stato e non vi ha eletto domicilio o costituito un procuratore a norma dell'articolo 77, l'atto è notificato mediante spedizione al destinatario per mezzo della posta con raccomandata e mediante consegna di altra copia al pubblico ministero che ne cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale è diretta.

Le disposizioni di cui al primo comma si applicano soltanto nei casi in cui risulta impossibile eseguire la notificazione in uno dei modi consentiti dalle convenzioni internazionali e dagli articoli 30 e 75 del d.P.R. 5-1-1967, n. 200.”

Art. 49, disp. att. cpc

(Nota da consegnarsi al pubblico ministero)

“L'ufficiale, che esegue la notificazione a norma degli articoli 142, 143 e 146 del codice, deve consegnare al pubblico ministero, insieme con la copia dell'atto, una nota contenente:

- 1) l'indicazione del nome e della qualità della persona che ha chiesto la notificazione;*
- 2) il nome, la residenza o la dimora del destinatario;*
- 3) la natura dell'atto notificato;*
- 4) il giudice che ha pronunciato il provvedimento notificato o davanti al quale si deve comparire;*
- 5) la data e la firma dell'ufficiale giudiziario.*

La nota è trasmessa dal pubblico ministero insieme con l'atto al ministero degli affari esteri o al comando militare posto nella circoscrizione del tribunale, i quali provvedono d'urgenza alla consegna.”

SCHEMA RIEPILOGATIVO

- 1) La disciplina prevista dall'art. 142 cpc si applica in via residuale, qualora il destinatario della notifica si trovi in uno Stato che non abbia sottoscritto e/o aderito ad alcuna Convenzione internazionale o qualora non sia possibile notificare l'atto in uno dei modi previsti dagli artt. 30 e 75 del D.P.R. 5.1.1957, n. 200.
- 2) Organo mittente/notificatore per l'Italia: ufficiale giudiziario
- 3) Modalità di notifica:
 - a) l'atto è notificato mediante spedizione al destinatario per mezzo della posta con raccomandata e mediante consegna di altra copia al pubblico ministero che ne cura la trasmissione al Ministero degli Affari Esteri per la consegna alla persona alla quale è diretta;
 - b) la traduzione, sia dell'atto da notificare che della nota di accompagnamento ex art. 49, disp. att., cpc, è necessaria, affinché l'Autorità straniera comprenda la natura dell'atto e la relativa richiesta di notifica.

MODULISTICA

RELATA DI NOTIFICA

TRIBUNALE DI FERMO
U.N.E.P.
RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza di chi in atti, io sottoscritto Funzionario UNEP del Tribunale di Fermo, ho notificato copia dell'antescritto atto a, c.f., nato a il, mediante:

- c) invio di copia al destinatario per mezzo della posta con raccomandata n. del
- d) consegna di altra copia, corredata da traduzione in lingua, al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Fermo, che ne cura la trasmissione al Ministero degli Affari Esteri per la consegna al destinatario.

Fermo,



TRIBUNALE DI FERMO
U.N.E.P.

Corso Cavour 68 – 63900 Fermo
Tel. 0734/224453

E-mail: unep.tribunale.fermo@giustizia.it

Pec: unep.tribunale.fermo@giustiziacert.it

**OGGETTO: NOTIFICA EX ART. 142 C.P.C. - NOTA DA CONSEGNARE AL PUBBLICO
MINISTERO (ART. 142 C.P.C. E ART. 49 DISP. ATT.C.P.C.)
(NOSTRO CRONOLOGICO _____)**

Il sottoscritto Dr. Nicola Cecoro, Dirigente Unep del Tribunale di Fermo, con riferimento alla notifica in oggetto indicata, indica i seguenti dati:

richiedente la notifica > sig. (c.f.), nato a
..... il, residente in,
rappresentato e difeso dall'Avv.;

destinatario della notifica > sig. (c.f.), nato a
..... il

natura dell'atto da notificare > atto di citazione con citazione a comparire dinanzi al Tribunale
di Fermo per l'udienza del

Fermo,

NOTIFICHE SOGGETTE A DISCIPLINA SPECIALE

Le notifiche di atti giudiziari, inerenti contenziosi sorti in Italia ed aventi come destinatari personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo accreditato presso lo Stato Italiano, vanno indirizzate al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – Cerimoniale diplomatico della Repubblica – Ufficio II e vengono eseguite dal Cerimoniale diplomatico della Repubblica Italiana.

Informazioni utili al riguardo possono essere reperite sul seguente sito internet:

https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2016/05/la_notifica_diplomatica_in_Italia_i_buoni_uffici_e_le_legalizzazioni_di_atti_da_far_valere_in_Italia.doc

CASI PARTICOLARI

LETTONIA: l'unica forma di notifica prevista dalla normativa locale è quella mediante il servizio postale. L'impiegato postale locale verifica la corrispondenza tra la tipologia del documento da notificare ed il contenuto della busta/plico raccomandato, rilasciando successivamente la ricevuta dell'invio e dell'avvenuto pagamento. La notifica si perfeziona decorsi 5 giorni.

CUBA E PANAMA: non hanno aderito ad alcuna Convenzione multilaterale in tema di assistenza giudiziaria in materia civile, né hanno stipulato Convenzioni bilaterali con l'Italia.

Gli ordinamenti giuridici di detti Paesi non consentono alle Rappresentanze diplomatiche straniere di effettuare direttamente le notifiche di atti giudiziari ai propri cittadini. Le stesse verranno effettuate dai competenti Tribunali locali.

All'uopo, le richieste di notifica, in triplice copia e con traduzione giurata in lingua spagnola, vanno trasmesse dall'Ufficiale Giudiziario Italiano alle Ambasciate Italiane a L'Avana e/o a Panama, accompagnate da una nota predisposta dal Ministero della Giustizia. Le Autorità Cubane e (o Panamensi provvederanno quindi alla notifica dell'atto giudiziario. Si precisa che a Cuba la notifica a mezzo posta non prevede l'avviso di ricevimento.

PERU': non ha aderito a Convenzioni Internazionali, né ha stipulato con l'Italia accordi bilaterali in materia di assistenza giudiziaria. Le richieste di notifica dirette a cittadini peruviani devono essere inviate per via diplomatica o direttamente tra le Autorità Centrali (per il Perù, il Ministero delle Relazioni Esteri) e devono essere accompagnate dalla traduzione in spagnolo. Se la notifica contiene la citazione a comparire ad una certa udienza, la stessa deve essere inviata e pervenire all'Autorità Centrale Peruviana almeno sei mesi prima di detta udienza.

EMIRATI ARABI UNITI: non hanno aderito ad alcuna Convenzione Internazionale in materia di assistenza giudiziaria. E' ammessa la notifica a mezzo posta, ma gli atti non vengono consegnati al domicilio e/o residenza del destinatario, bensì esclusivamente nella sua casella postale. Per tale motivo, è importante che nella richiesta di notifica sia indicata la casella postale del destinatario.

LIBIA: non ha aderito a Convenzioni Internazionali, né ha stipulato con l'Italia accordi bilaterali in materia di assistenza giudiziaria. Vi è, però, una Convenzione consolare stipulata il 4.7.1998 tra la Repubblica Italiana e la grande Giamahiria Araba Libica Popolare Socialista che prevede la notifica di atti giudiziari ai cittadini dello Stato di invio, nel rispetto della normativa dello Stato di residenza straniero.

TAIWAN: non vi sono, al momento, relazioni diplomatiche tra Italia e Taiwan e, pertanto, la notifica di atti giudiziari a soggetti residenti in Taiwan va eseguita ai sensi dell'art. 142 cpc, mediante invio dell'atto, tradotto in lingua cinese, all'Ufficio Italiano di Promozione Economica, Commerciale e Culturale (Italian Economic, Trade & Cultural Promotion Office, World Trade Center, Kelung Road 333, Suite 1808 Floor 18-110, Taipei, Taiwan R.O.C.). Detto ufficio notificherà al destinatario l'atto giudiziario a mezzo posta con ricevuta di ritorno o con altro idoneo mezzo di comunicazione.